

Ecolamp risponde alle vostre domande più frequenti sul SISTRI



1 Sono un installatore e ho delle lampade da smaltire. Mi devo iscrivere?

A SISTRI deve essere iscritto il produttore del rifiuto pericoloso, inteso come colui che genera un rifiuto attraverso la propria attività. Di conseguenza, se realizza una manutenzione e prende in carico il rifiuto come produttore, l'installatore è tenuto ad iscriversi.

2 È cambiato qualcosa per ciò che riguarda i servizi forniti da Ecolamp ai professionisti?

Sostanzialmente i servizi dedicati ai professionisti rimangono invariati. L'unica novità è che dal 3 marzo 2014 il produttore deve necessariamente aprire la scheda di movimentazione SISTRI. Questa operazione potrà essere fatta nel momento in cui verrete contattati dal trasportatore, il quale vi fornirà la data in cui verrà ad effettuare il ritiro.

1

3 Come faccio ad aprire la scheda SISTRI?

Per sapere qual è la procedura corretta per aprire la scheda SISTRI, potete consultare la "Guida Rapida del Produttore" presente sul sito di SISTRI (http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=135) oppure contattate il centralino SISTRI al numero 800.00.38.36 per maggiori informazioni.

4 Quando apro la scheda, Ecolamp dev'essere inserito nella sezione consorzio o in quella intermediario?

Nella fase di compilazione della scheda SISTRI, Ecolamp deve essere inserito solo ed esclusivamente nella sezione **intermediario**.

5 Sono iscritto a SISTRI ma non mi è ancora arrivata la chiavetta USB. Come posso fare per il ritiro?

Se è iscritto a SISTRI ma non ha ancora la chiavetta USB può informare il trasportatore, che provvederà ad aprire la scheda al suo posto a causa di temporanea indisponibilità di sistemi informatici.

6 Un installatore che fa una manutenzione presso un'azienda può lasciare il rifiuto dove questo è stato prodotto, come se fosse un deposito temporaneo? Come si concilia questo con il SISTRI? L'installatore deve registrare in SISTRI una nuova unità locale oppure no?

Il deposito temporaneo è definito dall'attuale [art. 183, comma 1, lett. bb\) del D.Lgs. n. 152/2006](#) come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni previste dal predetto articolo.

L'osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo solleva il produttore da alcuni obblighi: il D.Lgs. n. 152/2006, infatti, prevede che le norme in materia di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo (art. 208, c. 17, primo periodo), ma in ogni caso rimane **l'obbligo di registrazione e il divieto di miscelazione.**

Pertanto occorrerà che i rifiuti lasciati in deposito temporaneo dall'installatore vengano registrati sul Registro di Carico e Scarico e sul Registro Cronologico SISTRI (come giacenze di rifiuti esistenti) del Produttore.

Se l'azienda presso cui è stato effettuato l'intervento, in base al rapporto contrattuale ed alle specificità dell'operazione si qualifica invece come **produttore del rifiuto**, e li prende in carico **registrandoli** in un deposito temporaneo, essa deve essere iscritta al SISTRI come **produttore iniziale di rifiuti pericolosi, e quindi avere già aperto in base al SISTRI tale unità.**

Se invece il produttore del rifiuto pericolosi, in base a tutte le circostanze del caso, è identificabile nell'installatore, esso dovrà essere iscritto al SISTRI come produttore iniziale di rifiuti pericolosi. Se esso costituisce un deposito temporaneo presso l'Azienda, dovrà registrare i rifiuti prodotti sul proprio **Registro di Carico e Scarico** e sul proprio **Registro Cronologico SISTRI** e in base alle procedure SISTRI, utilizzare la corretta localizzazione geografica (indirizzo, numero civico, comune, provincia) della sede cui è associato il dispositivo USB in uso, in funzione della loca-

lizzazione della unità locale interessata.

Il Manuale Operativo SISTRI (in fase di revisione) contempla anche l'ipotesi in cui debbano essere prelevati rifiuti FUORI dall'unità locale.

Al punto 4.4.2. del Manuale (**Rifiuti prodotti fuori dall'unità locale soggetti all'obbligo di registrazione - Registrazione di carico**), si prevede che *"Il produttore procede alla compilazione e alla firma di una nuova registrazione di carico nell'Area Registro Cronologico indicando, in aggiunta ai dati richiesti per la procedura ordinaria (cfr. 4.2. Registrazione di carico), le informazioni relative all'indirizzo del luogo di produzione o detenzione del rifiuto entro 10 giorni dalla produzione dello stesso e comunque prima della loro movimentazione.*

Compilazione Scheda SISTRI Area Movimentazione

La compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione, nel caso di rifiuti prodotti fuori dell'unità locale, mantiene i medesimi aspetti procedurali del caso generale (cfr. 4.3.1. Compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione). Si evidenzia che la compilazione di tale scheda deve essere

effettuata dal delegato dell'unità locale di riferimento.

Quando il produttore decide di procedere alla movimentazione del rifiuto compila e firma la Scheda SISTRI Area Movimentazione sezione produttore indicando, in aggiunta ai dati richiesti per la procedura ordinaria (cfr. 4.3.1. Compilazione della Scheda SISTRI Area Movimentazione), le informazioni relative all'indirizzo del luogo di produzione o detenzione del rifiuto.

I rifiuti da manutenzione sono regolati dal D.Lgs. n. 152/2006 il quale, in base alla derivazione del rifiuto di manutenzione, li classifica diversamente.

Relativamente al caso specifico dei rifiuti da attività di manutenzione, la normativa esplicita che "si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".

Secondo alcune di queste interpretazioni ciò renderebbe possibile il trasporto (ma sempre con FIR) dal luogo di produzione alla sede del manutentore

Per la produzione e raccolta di rifiuti in sedi diverse dalle unità locali il Manuale Operativo SISTRI (http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/MANUALE_OPERATIVO_SISTRI.pdf) prevede quanto segue:

4.4.3. Rifiuti prodotti in corso di attività di manutenzione

I rifiuti provenienti dall'attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività. A seconda dei casi si distinguono le seguenti procedure:

Trasporto dei rifiuti pericolosi dal luogo di produzione alla sede legale o all'unità locale del manutentore

A. Rifiuti non pericolosi

Il trasporto dei rifiuti non pericolosi dal luogo di produzione alla sede legale o all'unità locale del manutentore avviene senza alcun obbligo di comunicazione al SISTRI.

B. Rifiuti pericolosi

Compilazione Scheda SISTRI in bianco.

Nel caso di rifiuti pericolosi il trasporto deve essere accompagnato per ogni tipologia di rifiuto pericoloso e per ciascun luogo di effettiva produzione da una Scheda SISTRI in bianco scaricata accedendo all'area autenticata del sistema SISTRI; tale scheda deve essere compilata manualmente in ogni sua parte e firmata dal conducente.

Registrazione di carico

Al momento del deposito dei rifiuti pericolosi presso la sede dell'impresa viene effettuata, entro 10 giorni, e comunque prima della loro movimentazione, una registrazione di carico selezionando la apposita causale ("Rifiuto fuori sito - manutenzione", "Rifiuto fuori sito - manutenzione delle reti" o "Rifiuto fuori sito - specificare

Qualora un installatore decida di trasportare il rifiuto prodotto nel proprio magazzino, può farlo senza avere l'autorizzazione al trasporto e senza emettere un formulario?

Per quanto riguarda l'individuazione del luogo di produzione del rifiuto ed alla possibilità di considerare "luogo di produzione" a tutti gli effetti la sede del manutentore (quindi anche per ciò che riguarda l'obbligo del FIR), esistono diverse interpretazioni tra loro contrastanti.

ECOLAMP, MARZO 2014

Ecolamp risponde alle vostre domande più frequenti sul SISTRI

l'attività nel campo annotazioni se diversa da quelle in elenco") e riportando le informazioni quantitative e qualitative del rifiuto e l'identificativo della scheda in bianco che ha accompagnato il trasporto nel campo Annotazioni.

La Scheda in bianco non deve essere riconciliata in quanto non si configura il trasporto.

La successiva movimentazione dall'unità locale al destinatario avviene seguendo le procedure ordinarie (cfr. 4.3. *Movimentazione del rifiuto*).

In ogni caso per i rifiuti pericolosi il trasporto deve essere quindi fatto con Scheda Sistri.

I rifiuti (tali fin dall'origine) prodotti da attività di manutenzione **devono perciò essere sempre trasportati con formulario**, ed ora anche con la Scheda Movimentazione SISTRI.

Consorzio Ecolamp

Via Paleocapa, 7

20121 Milano

Tel. +39 02 37052936-7

Fax +39 02 37052935

comunicazione@ecolamp.it

www.ecolamp.it

Seguici su: